

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della II Commissione permanente**

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO,  
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 18 dicembre 2020)*

Relatore di maggioranza: ANDREA PUTZU

Relatore di minoranza: ANTONIO MASTROVINCENTO

-----

**sulla proposta di legge n. 10**

a iniziativa del Consigliere Putzu

*presentata in data 14 dicembre 2020*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11  
"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

-----

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sostituita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore pesca e acquacoltura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l'economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riunioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Testo approvato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*

**Art. 3**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 3**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*